

TRIBUNALE DI ROMA  
3<sup>a</sup> Sez. Lavoro(1<sup>a</sup> grado)- Viale Giulio Cesare,54  
REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

R. GEN.27067 / 2018 Dispositivo n.

Il Giudice designato , Dott. **Mariaelena FALATO** nella causa

**TRA**

- RENZO ANTONIO TONOLO elettivamente domiciliato in SALITA DI SAN  
NICOLA DA TOLENTINO , 1/B 00187 ROMA presso l'Avv. NASO DOMENICO  
che lo rappresenta e difende come da mandato in atti

-  
-

**-parte ricorrente -**

**E**

- MAECI elettivamente domiciliato in C/O M.A.E. - PIAZZALE FARNESINA, 1  
00100 ROMA presso l'Avv.to LA POSTA ADA che lo rappresenta e difende come  
da mandato in atti

-

**-parte resistente-**

All'udienza del 21/06/2019 ha pronunciato la seguente sentenza:

**Dispositivo**

Rigetta la domanda.  
Compensa le spese tra le parti.

Roma, 21/06/2019

**IL GIUDICE**

Dott.ssa Mariaelena Falato

**SVOLGIMENTO DEL PROCESSO**

Con ricorso ritualmente notificato TONOLO RENZO ANTONIO ha adito il Tribunale del lavoro/I^ grado di Roma e – premesso che è docente di ruolo attualmente in servizio in Italia; che ha prestato servizio all'estero, a Zurigo, nell'anno scolastico 1992/1993; che ha poi prestato servizio all'estero, con un mandato di cinque anni, da settembre 2004 a settembre 2009; che nel luglio del 2018 è stato contattato dal ministero degli affari esteri per un secondo mandato all'estero; che tuttavia non ha poi ricevuto più alcun riscontro al riguardo sino a che, in data 23/7/2018, gli è stato comunicato telefonicamente di non aver titolo per essere nominato per un incarico all'estero avendo già svolto in passato due mandati; richiamato, in diritto, il testo definitivo dell'articolo 1 comma 10 contratto collettivo comparto scuola 2016/2018 nonché l'articolo 2 del decreto legislativo 165 del 2001 nonché, da ultimo, il decreto-legge numero 91 del 2018 che ha modificato l'articolo 37 comma cinque del decreto legislativo numero 64 del 2017 - ha chiesto accertarsi e dichiararsi l'illegittimità della mancata nomina all'estero a partire dal 1/9/2018 e, per l'effetto, ordinarsi l'amministrazione resistente di emettere il decreto di destinazione al fine di consentirgli lo svolgimento del secondo mandato all'estero.

Ritualmente costituitosi in giudizio, il ministero resistente ha a sua volta contestato il fondamento della domanda e ne ha chiesto il rigetto.

Autorizzate le parti al deposito di note difensive, in data 21/6/2019 il giudice ha deciso la causa come da separato dispositivo di cui si è data lettura in pubblica udienza.

**MOTIVI DELLA DECISIONE**





- infine, il decreto legislativo 64/2017 ha nuovamente modificato la durata del servizio all'estero prevedendo, all'articolo 21, quanto segue: *"la permanenza all'estero non può essere superiore, nell'arco dell'intera carriera, a due periodi ciascuno dei quali di sei anni scolastici consecutivi, inclusi gli anni in cui ha luogo l'effettiva assunzione in servizio all'estero. I due periodi sono separati da almeno sei anni scolastici di effettivo servizio nel territorio nazionale"*.

È evidente dunque, alla luce delle excursus storico normativo che si è fatto, che la vicenda del ricorrente – *ratione temporis* - dovrebbe trovare disciplina nell'articolo 21 da ultimo citato.

Sostiene tuttavia parte ricorrente che la norma legislativa citata sia stata derogata dalla normativa negoziale.

La tesi di parte ricorrente prende le mosse dall'articolo 1 comma 10 del contratto collettivo comparto scuola triennio 2016/2018 il quale prevede che: *"per quanto non espressamente previsto dal contratto collettivo continuano a trovare applicazione le disposizioni contrattuali dei contratti collettivi dei precedenti comparti di contrattazione e le specifiche norme di settore, in quanto compatibili con le suddette disposizioni e con le norme legislative, nei limiti del decreto legislativo 165 del 2001"*.

Avvalendosi del rinvio della norma negoziale al decreto legislativo 165 del 2001, parte ricorrente richiama l'articolo 2 di quest'ultimo il quale a sua volta prevede che *"i rapporti di lavoro dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche sono disciplinati dalle disposizioni del capo primo titolo secondo del libro quinto del codice civile e dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell'impresa, fatte salve le diverse disposizioni contenute nel presente decreto. Eventuali disposizioni di legge, regolamento o statuto, che introducono discipline dei rapporti di lavoro la cui applicabilità sia limitata ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche, o a categorie di essi, possono essere derogate da successivi contratti o accordi collettivi"*.

Sulla base di quanto sopra parte ricorrente sostiene che il decreto legislativo 165 del 2001 consente una deroga, da parte della normativa negoziale, alle disposizioni di legge e pertanto -per quel che qui interessa- sostiene la non applicabilità al caso di specie dell'articolo 21 decreto legislativo 64 del 2017.

Così opinando, parte ricorrente deduce la piena vigenza dei precedenti contratti collettivi (articolo 112 del contratto collettivo del 2003 e articolo 116 del contratto collettivo del 2007) e ricorda che l'articolo 116 citato stabilisce che *"il personale destinatario del presente contratto può prestare servizio all'estero nelle istituzioni diverse dalle scuole europee per non più di tre periodi, ciascuno della durata di cinque anni scolastici o accademici"*.

Da ultimo, parte ricorrente sostiene altresì che il decreto legislativo 64 del 2017 non possa disciplinare *"la mobilità professionale, come è qualificata quell'all'estero, essendo la materia riservata alla contrattazione collettiva ai sensi dell'articolo 40 del decreto legislativo 165 del 2001"* (confronta pagine 12 e 13 del ricorso).

La tesi di parte ricorrente è condivisibile.

Va in primo luogo chiarito che l'articolo 2/4<sup>a</sup> c novies della legge numero 10 del 2011, nel menzionare il servizio all'estero al fine del computo dei nove anni, non opera alcuna distinzione tra le diverse tipologie di servizio (ad esempio il comando) né è ravvisabile in alcun corpo normativo l'assimilazione, sotto il profilo letterale e/o giuridico, del servizio all'estero-alla mobilità professionale.



Va in secondo luogo altresì chiarito che il complesso normativo su citato non evidenzia in alcun modo l'esistenza, in capo al docente, di un diritto soggettivo allo svolgimento di tutti gli anni scolastici posto che nessuna norma ha mai previsto, né garantito, un periodo di permanenza all'estero per il docente : si tratta di assunto coerente con la ratio dell'istituto del sistema. Ed infatti *"la ratio del sistema mira a garantire la regolarità di svolgimento temporale dei corsi scolastici e di successione negli incarichi di docenza; a realizzare esigenze pubblicistiche rispetto alle quali rimane assolutamente estraneo l'interesse dei singoli docenti a svolgere la propria attività per una durata non inferiore al periodo massimo consentito"* (confronta corte d'appello di Roma numero 3/8/09 del 2009; numero 1 731 del 2011 nonché tribunale di Roma numero 9334 del 2013).

Ciò precisato, pare utile ricordare come l'articolo 40 comma 1 del decreto legislativo 165 del 2001 (contratti collettivi nazionali ed integrativi) così recita: *"La contrattazione collettiva disciplina il rapporto di lavoro e le relazioni sindacali e si svolge con le modalità previste dal presente decreto nelle materie relative alle sanzioni disciplinari, alla valutazione delle prestazioni ; ai fini della corresponsione del trattamento accessorio, della mobilità, la contrattazione collettiva è consentita nei limiti previsti dalle norme di legge. Sono escluse dalla contrattazione collettiva le materie attinenti all'organizzazione degli uffici, quelle oggetto di partecipazione sindacale ai sensi dell'articolo nove, quelle afferenti alle prerogative dirigenziali ai sensi degli articoli cinque, commi 2, 16 e 17, la materia del conferimento della revoca degli incarichi dirigenziali, nonché quelle di cui all'articolo due, comma uno, lettera C), della legge numero 421 del 92"*.

Ritiene il giudicante che la disciplina del servizio prestato all'estero (e dunque evidentemente anche la durata dello stesso) sia materia per l'appunto attinente "all'organizzazione degli uffici" con riferimento alla quale la norma negoziale può solo istituire procedure di partecipazione sindacale diverse dalla consultazione.

Del resto lo stesso articolo 5 comma 2 del decreto legislativo numero 165 del 2001 prevede che *"... Nell'ambito delle leggi e degli atti organizzativi di cui all'articolo due comma uno, le determinazioni per l'organizzazione degli uffici e le misure inerenti alla gestione dei rapporti di lavoro, nel rispetto del principio di pari opportunità, e in particolare la direzione e l'organizzazione del lavoro nell'ambito degli uffici, sono assunte in via esclusiva dagli organi preposti alla gestione con la capacità e i poteri del privato datore di lavoro, fatte salve la sola informazione ai sindacati ovvero le ulteriori forme di partecipazioni, ove previste nei contratti di cui all'articolo nove"*.

In conclusione, non ritiene il Giudicante che la norma pattizia invocata dal ricorrente possa legittimamente derogare a norme di rango primario ed osserva che il ricorrente ha comunque già usufruito di due periodi di servizio all'estero.

Sostiene, ancora, parte ricorrente l'illegittimità dell'articolo 21 del decreto legislativo 64 del 2017 per eccesso di delega e deduce che il comma 181 dell'articolo uno della legge numero 107 del 2015 alla lettera h) punto 1 delega alla *"revisione, riordino e adeguamento della normativa in materia di istituzioni e iniziative scolastiche italiane all'estero al fine di realizzare un effettivo e sinergico coordinamento tra Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale e il Ministero dell'istruzione, dell'Università e della ricerca nella gestione della rete scolastica e della promozione della lingua italiana all'estero attraverso la definizione dei criteri, delle modalità di selezione, destinazione e permanenza in sede del personale docente e amministrativo"*.

Sulla base di tale dizione sostiene parte ricorrente che la previsione di un termine di durata complessiva del servizio all'estero non rientra tra le prerogative attribuite dal parlamento al governo mediante la legge delega.

Ancora una volta l'assunto non è condivisibile.

Ed infatti la delega in questione fa esplicito riferimento, come visto, a la "... *definizione dei criteri e delle modalità di selezione destinazione e permanenza in sede del personale docente e amministrativo*".

Ritiene il giudicante che la lettera della delega, secondo il senso fatto chiaro dalle parole e dalla grammatica italiana, consenta alla legge di attuazione della delega la facoltà di disciplinare la durata del servizio all'estero.

Spese di lite liquidate compensate alla luce della complessità della materia trattata.

Roma, 21.6.2019

IL GIUDICE

